COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

(Provincia di Macerata)

REPUBBLICA ITALIANA

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALASPORT ALBINO CIARAPICA”. PERIODO 01/01/2018-31/12/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_/\_\_/2018), in San Severino Marche, presso gli uffici comunali siti in via C. Battisti n 1,

TRA I SOTTOSCRITTI

- l’avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell’Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell’art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 - comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai fini di questo atto d’ora in poi denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il Comune è proprietario dell’impianto sportivo “Palasport Albino Ciarapica” ubicato in San Severino Marche, Viale Mazzini (F. 154/B part. 555), in questa convenzione d’ora in poi identificato come “**impianto**”;----------------------------------------------------------

- con determinazione n. ………. del ……………….. il Responsabile dell’Area Amministrativa ha disposto l’affidamento alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della gestione del “Palasport Albino Ciarapica” per il periodo di anni uno (1) approvando lo schema di contratto e di capitolato d’oneri.---------------------------------------------------------

TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune affida alla Società che, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, accetta l’appalto del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell’impianto sportivo comunale “Palasport Albino Ciarapica”, per il periodo di anni uno (1) decorrente dal giorno 01/01/2018 sino al 31/12/2018.-------------------------------------------------

ART. 2 - Modalità di esecuzione

L’appalto è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera “A”, a questo contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.-----------------

ART. 3 - Durata

L’appalto del servizio ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto, e terminerà il giorno 31 dicembre 2018 Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

.-------------

ART. 4 – Corrispettivo per la gestione

Il corrispettivo che sarà pagato dal Comune al gestore per il servizio appaltato è stabilito nell’importo annuo di € 19.000,00 al netto dell’IVA rivalutabile come previsto dall’art. 7 del “capitolato”.---------------

Il corrispettivo annuo è da intendersi rapportato in dodicesimi ai periodi di effettivo svolgimento del servizio per cui sarà proporzionalmente ridotto negli anni in cui l’appalto non riguarda l’intero anno solare.---------

Il valore complessivo del presente appalto, considerato l’intero periodo contrattuale, è stabilito nell’importo di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) I.V.A. esclusa. ------------

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di apposite fatture, in rate trimestrali equivalenti.--------------------------------------

ART. 5 – Spese per i consumi

Il Comune, a cui sono intestati i contratti di fornitura delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica necessarie al funzionamento dell’impianto, si accolla l’onere del pagamento delle spese fino ai seguenti consumi massimi:------------------------------------

a) Acqua: 700 m3/anno ;----------------------------------------------------------------------------

b) Energia elettrica: 41.500,00 kw/anno;--------------------------------------------------------------

c) Gas: 26.000,00 m3/anno.------------------------------------------------------------------------------

La spesa per i consumi eccedenti i predetti quantitativi massimi sarà posta a totale carico del Gestore che accetta di rimborsarla al Comune autorizzando lo stesso a provvedere al recupero della stessa mediante detrazione di pari importo dall’importo contrattuale stabilito nel precedente art. 4. L’eventuale conguaglio sarà effettuato in occasione del pagamento dell’ultima rata annuale.-------------

Per incentivare il risparmio sui consumi di acqua, elettricità e gas, qualora vengano accertati consumi inferiori a quelli massimi sopra stabiliti, il Comune corrisponderà al Gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella risparmiata.-------------

ART. 6 - Tariffe e corrispettivi per l’uso dell’impianto

Il Comune può determinare e incamerare le tariffe per l'uso dell’impianto secondo quanto previsto dalle norme comunali.

In ogni caso il Gestore potrà concedere, previa comunicazione al Comune e comunque al di fuori dell’orario stabilito dal calendario annuale ricadente nel periodo 1 luglio-15 agosto, l’utilizzo dell’impianto ad associazioni o gruppi sportivi non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale per la gestione del “Palasport Albino Ciarapica” che verrà incamerato dal gestore medesimo.------------------------------------------------------------------

ART. 7 - Rendiconto

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l’attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l’attestazione di presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all’interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.----

ART. 8 – Responsabilità

Con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto la Società è responsabile della gestione dell’impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, relativa all’attività di gestione dell’impianto sportivo in oggetto, viene assunta dal gestore.---------------------------------

Il Gestore nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l’accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto al servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità.-----------------

Il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque in dipendenza del presente contratto. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.-----------------------------------------------------------------------

Per l’intera durata della presente convenzione e comunque fino a quanto essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal Gestore, salvo che queste non derivino dalla mancata esecuzione delle opere di manutenzione poste a carico del Comune a norma dell’art. 5 del capitolato.------------------------------------

Il Comune dà atto che sono in corso di esecuzione lavori di messa a norma per l’ottenimento del “Certificato Prevenzione Incendi”. Fino alla data del suo rilascio il Gestore dovrà strettamente seguire le indicazioni e le prescrizioni, contenute nel verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 3/12/2008 e consentire l’accesso nell’impianto ad un numero di spettatori inferiore alle 100 unità. Al momento dell’ottenimento del C.P.I. il Gestore dovrà provvedere alla nomina di proprio personale formato quale responsabile di prevenzione incendi.--

ART. 9 - Assicurazione

1. Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.
2. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

A norma e per gli effetti dell’articolo 6 del Capitolato speciale, la Società consegna al Comune la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ emessa a favore del Comune dalla Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo assicurato di € 1.500.000,00.-------------------------------------

ART. 10 - Divieto di cessione o subappalto

È vietato al Gestore cedere o subappaltare il servizio assunto a pena della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.-----------------------------------

ART. 11 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio del Comune, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l’applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all’applicazione di penale doppia.-

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:------

1. mancato rispetto del Contratto o del Capitolato in una qualsiasi delle loro parti;----
2. subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;--------------
3. mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;----------------
4. mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto dalla convenzione per consumi, tariffe, corrispettivi, canoni, ecc.;-----------------------------------------------
5. emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.-----------------------------------------------------------

In tali casi il Comune avrà solo l’onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.--------------

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.----------------------------------

ART. 12 - Recesso del gestore

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.------

ART. 13 – Foro competente

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.---------------------

ART. 14 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della Società. ----------------------------------

ART. 15 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il gestore elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell’impianto sportivo “Palasport A. Ciarapica”, in viale Mazzini.-----

ART. 16 - Spese

1. Il presente atto è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.
2. Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell’Associazione, che dichiara espressamente di assumerle.

Letto, confermato e sottoscritto

**Comune di San Severino Marche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Presidente pro tempore

Avv. Pietro Tapanelli **Allegato “A”**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

**PALASPORT “ALBINO CIARAPICA”**

**Art. 1 – Oggetto del capitolato e del conseguente contratto**

Oggetto del Capitolato è l’esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell’impianto sportivo comunale Palasport “Albino Ciarapica”.

**Art. 2 - Obblighi del gestore**

Il gestore si impegna a:

1. garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
2. provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato negli articoli successivi;
3. provvedere alla pulizia giornaliera di tutti i locali, compreso lo spazio sottostante la tribuna, utilizzato per la ginnastica artistica ed alla periodica disinfestazione degli stessi, nonché alla pulizia degli spazi annessi all’impianto,
4. provvedere alla pulizia di vetrate e porte;
5. provvedere all’acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l’igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone, carta igienica ed asciugamani monouso;
6. provvedere al trasporto giornaliero dei rifiuti nei punti di raccolta;
7. utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
8. allestire i campi di gioco secondo le norme regolamentari delle singole discipline;
9. disciplinare l'accesso all’impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell’impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
10. chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
11. mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
12. avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
13. provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;
14. provvedere al pagamento delle eventuali spese per i consumi di acqua, gas ed energia elettrica necessarie al funzionamento dell’impianto, eccedenti ai quantitativi previsti nell’art. 5 della convenzione.

**Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore**

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura sportiva tra cui, in particolare:

* la tinteggiatura delle pareti interne delle strutture;
* la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura, degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, porte ecc.), delle recinzioni e dei cancelli esterni;
* la sostituzione delle lampade, escluse quelle per l'illuminazione del terreno di gioco il cui onere è posto a carico del Comune;
* la sostituzione di prese ed interruttori elettrici;
* la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, dei locali e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;
* la manutenzione del terreno di gioco perché esso risulti sempre in grado di essere regolarmente utilizzato;
* la manutenzione delle aree, anche verdi, di pertinenza dell’impianto, come individuate nell’allegata planimetria. Sono escluse dall’obbligo di manutenzione le siepi esterne che rimangono di pertinenza del Comune.

**Art. 4 - Esecuzione degli interventi di manutenzione**

Il gestore, per l’esecuzione degli interventi all’interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**Art. 5 - Oneri a carico del Comune**

Il Comune si impegna ad effettuare i lavori indispensabili per evitare la rovina degli immobili; quelli relativi al tetto e agli impianti di illuminazione del terreno di gioco.

La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

La sostituzione delle lampade per l'illuminazione del terreno di gioco è posto a carico del Comune, come già specificato all'art. 3 – *Manutenzione a carico del gestore*.

**Art. 6 – Responsabilità - Garanzie**

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell’utilizzo dell’impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere approvata dal Comune al quale dovrà essere consegnata in originale.

**Art. 7 – Corrispettivi e rimborsi**

Il Comune verserà al Gestore, a titolo di corrispettivo per la gestione della struttura sportiva, la somma stabilita nel contratto, che sarà pagata dietro presentazione di apposite fatture, in quattro rate trimestrali equivalenti, per ciascun anno di convenzione.

Il corrispettivo iniziale, comprensivo di Iva, sarà sottoposto a rivalutazione annua in base all'indice ISTAT, su esplicita richiesta del gestore. Come riferimento verrà utilizzata la percentuale ISTAT del mese di novembre dell'anno precedente.

Il Comune, inoltre, corrisponderà al gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella derivante da eventuali risparmi sui consumi di acqua, energia elettrica e gas, come previsto dall’art. 5 del contratto. Le spese eccedenti i quantitativi previsti rimarranno a totale carico del gestore.

**Art. 8 - Tariffe e corrispettivi per l’uso dell’impianto**

Il Comune può determinare e incamerare le tariffe per l'uso dell’impianto secondo quanto previsto dalle norme comunali.

In ogni caso il Gestore potrà concedere, previa comunicazione al Comune e comunque al di fuori dell’orario stabilito dal calendario annuale ricadente nel periodo 1 luglio-15 agosto, l’utilizzo dell’impianto ad associazioni o gruppi sportivi non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale per la gestione del “Palasport Albino Ciarapica” che verrà incamerato dal gestore medesimo

**Art. 9 - Rendiconto**

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l’attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l’attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all’interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

**Art. 10 - Utilizzo riservato**

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

**Art. 11 - Altri casi di utilizzo riservato**

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i “giochi della gioventù”, nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all’art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

**Art. 12 -Calendario di utilizzo**

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all’interno dell’impianto.

**Art. 13 - Utilizzo dell’impianto fuori dal calendario**

Al di fuori di quanto stabilito dall’articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell’impianto da parte di associazioni, scuole, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

A richiesta del Comune l'impianto potrà essere messo a disposizione per ginnastica riabilitativa o per scopi socio-assistenziali in genere, al di fuori dei giorni di utilizzo riservato e tenendo comunque conto del calendario delle gare ufficiali.

**Art. 14 - Fornitura di riscaldamento e acqua sanitaria, luce ed acqua**

Nell’ambito del periodo previsto dalla legge per l’accensione degli impianti di riscaldamento, la fornitura del riscaldamento, viene così regolamentata:

* **a livello del terreno di gioco**, nel caso di altri utilizzi per gare o allenamenti, la temperatura interna deve essere di almeno 10 gradi centigradi;
* **negli spogliatoi** utilizzati dai fruitori della struttura dovrà essere costantemente garantita la temperatura di almeno 20 gradi centigradi;
* **nell’intera struttura** nei casi di utilizzo per attività non di tipo sportivo e con accesso di pubblico dovrà essere garantita una temperatura non inferiore a 20 gradi centigradi;

Per l’intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per i servizi igienici e dell’acqua calda sanitaria per le docce.

Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei locali utilizzati e dei campi di gioco.

Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

**Art. 15 - Spazi pubblicitari**

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall’utilizzo dell’impianto da parte di altri fruitori.

**Art. 16 - Divieto di cessione o subappalto**

È vietato al soggetto affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

**Art. 17 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale**

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l’applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all’applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

1. mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
2. subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
3. mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
4. mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto dalla convenzione per consumi, tariffe, ecc.;
5. emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l’onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

**Art. 18 - Recesso del gestore**

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

**Art. 19 - Controversie**

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

**Art. 20 - Chiusura dell’impianto**

L’impianto resterà chiuso durante il periodo estivo dal 1° luglio al 15 agosto di ogni anno, salvo i casi di manifestazioni di pubblico interesse gestite dal Comune.

Nel predetto periodo di chiusura estiva il Comune potrà concedere l’utilizzo dell’impianto ad associazioni o gruppi sportivi, anche non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale che verrà direttamente incamerato dal gestore.

**Art. 21 - Spese contrattuali**

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l’eventuale registrazione.